N. R.G. 73785/2016

IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Bianchini, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 73785/2016 e promossa da:

[redacted] nata in Cina il [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Ilda Hasanbelliu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Otranto n. 23, come da delega allegata alla costituzione di nuovo difensore;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale-
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 27 ottobre 2016 [redacted] nata in Cina il [redacted] ha impugnato il provvedimento emesso l'11 luglio 2016 e notificato il 27 settembre 2016 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione. Ha, quindi, chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951; in via subordinata, la protezione sussidiaria ovvero, ancora in subordine, la protezione umanitaria, previa revoca del provvedimento impugnato.
Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Esaurita l'istruttoria attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione e l'esame della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, in ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica

Firmato Da: BIANCHINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e05c8e5bcf0cd4b3cb9d963ec7a5e17

situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291).
Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
La ricorrente ha riferito alla Commissione Territoriale e poi innanzi al Giudice di essere nata e vissuta in Cina e di essere fuggita dal paese di origine, essendo stata la propria madre perseguitata e tratta in arresto per la propria adesione alla religione cristiana e, in particolare, alle chiese domestiche: essa ricorrente ha, infatti, riferito di avere, a sua volta, aderito alla religione cristiana evangelica e di temere quindi per la propria incolumità in caso di rientro in patria.
Orbene, il racconto della richiedente, ritenuto credibile nel suo insieme, non evidenzia, tuttavia, profili persecutori personali e diretti: non può, quindi, essere accolta la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato.
D'altro canto, il pericolo al quale è esposta la ricorrente nel paese di origine appare, piuttosto, ascrivibile alla tutela offerta dall'istituto della protezione sussidiaria.
Nel caso, infatti, in cui non siano allegate e provate le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo n. 251/07, deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Ai sensi del D.lgs. n. 251/07 la protezione sussidiaria è, invero, riconosciuta *"al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno..."*. Tale misura è, infatti, consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D.lgs. n. 251/2007, ovverosia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
E', dunque, onere del giudice *"avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro"* (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Firmato Da: BIANCHINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e05c8e5bcf0cd4b3cb9d963ec7a5e17

Ciò posto, l'ipotesi b) appare ricorrente nella fattispecie, avuto riguardo alla condizione del paese di origine della ricorrente e allo specifico contesto in cui si è inserita la sua vicenda personale.
In Cina, come si evince da siti specializzati ed accreditati circa la descrizione delle condizioni politiche, dei diritti umani e delle libertà democratiche riconosciute ai cittadini nel Paese, continuano gravi violazioni nei confronti degli aderenti alla chiesa cattolica e alle cc.dd. chiese domestiche.
Dal rapporto Amnesty International 2016 emerge quanto segue.
"LIBERTÀ DI RELIGIONE E DI CREDO. La campagna per demolire le chiese e rimuovere le croci nella provincia di Zhejiang, lanciata nel 2013, si è intensificata nel corso del 2015. Secondo gli organi d'informazione internazionali, più di 1.200 croci sono state rimosse durante la campagna, scatenando varie proteste. A luglio, il governo provinciale dello Zhejiang ha approvato un regolamento che limitava la dimensione di un oggetto fissato sulla cima di un edificio, stabilendo che non poteva superare un decimo della dimensione totale della costruzione, norma che molti hanno considerato mirata a legittimare la rimozione delle croci. Il 25 agosto è stato arrestato Zhang Kai, un avvocato che offriva assistenza legale alle chiese colpite dai provvedimenti, con l'accusa di reati contro la sicurezza dello stato e "disturbo dell'ordine pubblico"; in seguito è stato posto sotto "sorveglianza residenziale in una località designata". Anche numerosi altri pastori e capi di "chiese domestiche" sono stati successivamente posti sotto la stessa forma di detenzione ... Seguaci del Falun Gong hanno continuato a subire persecuzioni, detenzioni arbitrarie, processi iniqui, torture e altri maltrattamenti."
In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che la richiedente – la quale ha dedotto in modo coerente di far parte di un gruppo religioso già oggetto di ingiustificata repressione da parte degli apparati statali – possa essere esposta, nel caso di rientro in Cina, a trattamenti inumani e degradanti. In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Infine, tenuto conto della natura della controversia e della mancata costituzione di parte resistente, le spese legali vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, [redacted] visto l'art 702 bis c.p.c, così dispone: [redacted] riconosce a [redacted] nata in Cina il [redacted] la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251; [redacted] dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Roma 31 marzo 2018

IL GIUDICE
Daniela Bianchini

Firmato Da: BIANCHINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e05c8e5bcf0cd4b3cb9d963ec7a5e17